



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06.961581

www.comune.velletri.rm.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI VELLETRI- COMUNE DI LARIANO – VELLETRI SERVIZI S.P.A.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
INDIFFERENZIATA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA CON
CODICE CER 20.03.01, RESIDUO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COL METODO DEL “PORTA A PORTA” EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI
VELLETRI**

PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG 7749801A17

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il *“Servizio di recupero e smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani, contraddistinta dal codice CER 20.03.01 per il periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2020”*, ai sensi dei principi e della legislazione europea ed italiana, del Piano di Azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 e del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio nonché dei relativi C.A.M. pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.03.2014.

La quantità annua della suddetta tipologia di rifiuto, da conferire agli impianti di smaltimento autorizzati, può essere stimata in circa ton 5.800 (tonnellate cinquemilaottocento), pari ad una media mensile di circa ton 480 (tonnellate quattrocentoottanta).

I quantitativi espressi nonché le modalità di variazione mensile delle quantità, per quanto basati su stime affidabili, sono da ritenersi comunque indicativi e non vincolanti in alcun modo per il Comune di Velletri, potendo variare, nel corso dell’anno, in relazione all’effettivo andamento della raccolta differenziata

2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata del servizio è prevista in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal primo gennaio 2019 e, comunque, dalla data indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 19 del D.M. n. 49/2018.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.

Il Comune si riserva, nelle more della stipula del contratto, di autorizzare l’avvio anticipato dell’esecuzione dello stesso, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 – comma 8 – del D.Lgs. n.50/2016.

Resta nella esclusiva facoltà del Comune di Velletri (d’ora in avanti “Comune” o “Stazione Appaltante”) risolvere in qualsiasi momento il contratto con l’Affidatario del servizio, senza che derivino al medesimo Comune obblighi di natura risarcitoria, indennitaria o altro, qualora lo svolgimento del servizio – ad insindacabile giudizio del Comune e sulla scorta di documentazione probatoria – si riveli non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste ed alle norme contrattuali e/o non venga espletato secondo le modalità concordate e/o comunque non soddisfi più le esigenze del Comune.

Nei casi di cui al comma precedente, la decisione di risolvere il contratto è comunicata dal Comune all’Affidatario con un preavviso di almeno due mesi, mediante raccomandata RR o PEC.

Alla scadenza del contratto, valutate le ragioni di convenienza e l’interesse pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, il Comune ha la facoltà di prorogare il contratto, agli stessi

patti prezzi e condizioni o a condizioni più favorevoli, per ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 qualora, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di conferimento dell'appalto.

La modifica del contratto, nel corso della sua durata, è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 3. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'affidamento, per l'intera durata contrattuale pari a due anni, è stabilito in € 1.670.000,00 (euro unmilionesecentosestantamila/00), oltre IVA di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00), oltre IVA, per costi della sicurezza relativi alla riduzione dei rischi legati alle attività interferenti.

L'Affidatario assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo da tariffa comunicato in sede di offerta per le effettive quantità di materiale conferito, che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile e non suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto, sarà comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato.

Nella formulazione dell'offerta, il concorrente provvederà ad esplicitare le varie componenti che compongono la tariffa.

Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

All'importo contrattuale, derivante dall'applicazione dei prezzi da tariffa sarà aggiuntal'IVA nella misura di legge.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo espresso in €/tonn (euro a tonnellata): il minor prezzo sarà determinato come indicato nel successivo art. 12 del presente Capitolato.

Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente Capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della fornitura in forza degli articoli 1339 e 1374 del Codice Civile.

ART. 4. CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I rifiuti che verranno conferiti saranno quelli prodotti esclusivamente nella Città di Velletri, provenienti dalla raccolta differenziata il cui servizio è affidato con modalità *in house providing*, alla Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

La suddetta Società effettua, su tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti con la modalità del cosiddetto "Porta a Porta".

L'Affidatario si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio dovrà comprendere l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, lo smaltimento/recupero dei rifiuti individuati al precedente articolo 1, nonché ogni adempimento relativo alla documentazione ambientale ai sensi della normativa vigente.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche (laddove applicabili):

1. l'Affidatario dovrà indicare un impianto autorizzato ove il rifiuto verrà destinato in via prioritaria ed eventualmente un ulteriore impianto alternativo al quale egli potrà rivolgersi, qualora l'impianto di destinazione prioritaria, nel corso dell'appalto, dovesse subire un fermo per manutenzione o per altra sopravvenuta difficoltà;
2. dovrà produrre copia autentica delle autorizzazioni relative agli impianti indicati per lo smaltimento/recupero del rifiuto, sia di proprietà che di gestione di terzi;
3. per ciascun impianto dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante il rapporto contrattuale intercorrente tra l'Affidatario e l'impianto di destinazione;
4. l'Affidatario che utilizzi per lo smaltimento/recupero impianti non di sua proprietà dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dagli impianti di smaltimento/recupero indicati, che attesti la disponibilità di provvedere allo smaltimento/recupero di tutte le quantità prodotte dal Comune per tutta la durata del contratto.

L'ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni, certificazioni, permessi e altro sono interamente a cura e spese dell'Affidatario. La revoca o decadenza delle sopracitate autorizzazioni, per qualsivoglia ragione, comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

L'eventuale utilizzo di impianto/i alternativo/i non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Gli impianti destinati al conferimento del rifiuto dovranno essere dotati di:

1. autorizzazione regionale e/o provinciale in corso di validità;

2. attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento delle frazioni merceologiche previste dal presente Capitolato tramite automezzi di qualsiasi dimensione;
3. attrezzatura idonea per il rilevamento elettronico del peso dei rifiuti conferiti;
4. iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, con iscrizione attivata (inizio attività) da almeno un triennio per la specifica attività corrispondente a quella in appalto;
5. tutti gli accorgimenti, metodi, tecnologie e misure di gestione ambientale idonee a garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per le matrici ambientali al contorno del sito.

L'Affidatario deve anche garantire:

1. l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
2. l'impiego di personale adeguatamente formato;
3. lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
4. l'invio mensile delle fatture e unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei documenti/bolle di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;
5. il nominativo di un referente che si interfacerà con il Comune indicando i relativi indirizzi di posta elettronica (ordinaria/certificata) a cui inviare eventuali comunicazioni.

L'Affidatario del servizio dovrà provvedere ad effettuare le seguenti operazioni, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e all'autorizzazione Regionale e/o Provinciale posseduta:

- a) ricevimento dei rifiuti, classificati con i codici CER 20.03.01;
- b) operazioni di smaltimento della frazione secca indifferenziata.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che dovrà essere debitamente compilato e vidimato ai sensi di legge.

Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere garantita la pesatura e lo scarico presso l'impianto autorizzato e indicato dall'Affidatario nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza.

I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del Formulario Identificazione Rifiuto.

L'Affidatario dovrà svolgere le attività innanzi descritte utilizzando le migliori metodologie ed attrezzature idonee ad avviare al riciclaggio il maggior quantitativo possibile dei rifiuti conferiti, avendo cura di non esporre il rifiuto deperibile all'azione degli agenti atmosferici.

In caso di utilizzo di impianto/piattaforma alternativa, l'Affidatario in allegato alla comunicazione, dovrà trasmettere a questo Ente la documentazione comprovante la conformità del sito di conferimento alle normative vigenti in materia di trattamento della frazione differenziata di cui trattasi.

Il Comune si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a verificare il rispetto delle procedure previste nel presente capitolato.

ART. 5. TEMPI E MODALITÀ DEL SERVIZIO

L'Affidatario deve realizzare il servizio, tenuto conto delle esigenze del Comune di Velletri e delle necessità di conferimento dello stesso. L'Affidatario, pertanto, è tenuto ad una obbligazione di risultato, garantendo l'accesso all'impianto di destinazione finale del rifiuto 365 giorni all'anno (esclusi giorni festivi) dalle h. 07:00 alle h. 19:00, accollandosi ogni responsabilità sotto tale profilo. L'Affidatario, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste dal successivo art 17, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata.

ART. 6. OBBLIGO DI CONTINUITÀ

I rifiuti che verranno conferiti provengono esclusivamente dall'attività di raccolta differenziata espletata in ambito del territorio comunale della Città di Velletri, col metodo del Porta a Porta.

Il servizio oggetto dell'affidamento, come contemplato nel presente capitolato, è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentati.

È comunque fatto obbligo di dare comunicazione dei casi fortuiti o di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento delle prestazioni in appalto.

In caso di sospensione temporanea del servizio e/o impossibilità per l'impianto di ricevere, in tutto o in parte, il rifiuto raccolto nel Comune di Velletri da Volsca Ambiente e Servizi s.p.a., l'Affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, il conferimento del detto rifiuto presso altro impianto autorizzato; il nome e l'indirizzo dell'eventuale impianto alternativo potrà essere comunicato dall'Affidatario in sede di offerta, e confermato al momento dell'affidamento del servizio.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Affidatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di sciopero, il servizio non garantito dovrà essere recuperato entro le 48 (quarantotto) ore successive.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili a norma di legge, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Affidatario, quali ad esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. di settore.

L'Affidatario è tenuto ad informare immediatamente il Comune di Velletri di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Affidatario il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune di Velletri ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica al Comune di Velletri della situazione.

ART. 7. SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del già citato D.Lgs. n. 81/08, l'Affidatario del servizio consegnerà al Committente prima dell'inizio del servizio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel DVR l'Affidatario dovrà indicare le specifiche misure di sicurezza adottate per garantire il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ridurre/eliminare i rischi legati alle eventuali attività interferenziali.

L'Affidatario, inoltre, dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Comune, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Affidatario, durante le operazioni di scarico dei rifiuti presso l'impianto dovrà adottare e/o far adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale.

L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori; assume, altresì, l'obbligo di eliminare tutti i rischi da interferenza fra le attività di scarico dei rifiuti e le attività espletate presso l'impianto di conferimento.

L'Affidatario dovrà dimostrare, su richiesta, di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.lgs. 81/08.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico della ditta aggiudicataria che è obbligata a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

ART. 8. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'Affidatario deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avervi provveduto.

L'Affidatario è tenuto, a norma dell'articolo 36 della legge 20.05.70 n. 300, a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed

indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si esegue il servizio.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i CCNL o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione dell'Affidatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza a detti obblighi il Comune, venutane a conoscenza, comunica all'Affidatario ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti, alle successive scadenze.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento all'Affidatario delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.

L'Affidatario, inoltre, è obbligato ad assicurare l'adempimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Antecedentemente all'effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'Affidatario mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

ART. 9. ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale addetto al servizio sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'Affidatario è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

L'Affidatario dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

È esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

Per nessuna ragione l'Affidatario potrà sospendere i servizi affidati.

ART. 10. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'affidatario è obbligato a fornire al Comune il nominativo dell'incaricato che sarà il referente tecnico del servizio e che, comunque, costituirà riferimento per ogni comunicazione o problematica legata agli aspetti tecnici connessi con le procedure oggetto di affidamento. Tale responsabile deve essere reperibile per l'intera durata del servizio, nonché dotato delle caratteristiche di competenza, operatività e responsabilità necessarie a semplificare i rapporti tra il Comune e l'Affidatario e ad agevolare la soluzione di eventuali problemi di natura tecnica e tecnico-amministrativa inerente i servizi resi.

L'Affidatario dovrà, inoltre, comunicare il rispettivo recapito telefonico e di fax nonché l'indirizzo di posta elettronica e di PEC ai quali l'Affidatario stesso potrà ricevere gli ordini di servizio ed eventuali comunicazioni.

La mancata risposta e/o il mancato intervento comporterà l'applicazione dell'apposita penalità prevista dal presente Capitolato.

La sostituzione della persona indicate dall'Affidatario dovrà essere preventivamente richiesta per iscritto al Comune e non avrà effetto nei confronti del Comune stesso fino a quando la sostituzione non sia autorizzata per iscritto, intendendosi che tale autorizzazione esprime il gradimento sul sostituto.

L'Affidatario è comunque tenuto ad assicurare, senza soluzione di continuità, la reperibilità del proprio rappresentante designato.

ART. 11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - AGGIUDICAZIONE

I requisiti di ordine generale, i requisiti speciali e i mezzi di prova sono specificati ai paragrafi 4 e 5 del Disciplinare, cui si rimanda.

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 95, comma 4 - lettera b), del D. Lgs. n. 0/2016 in favore dell'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso per tonnellata di rifiuto conferito all'impianto con applicazione di una addizionale chilometrica virtuale espressa in €/ton·km, per ogni chilometro di percorrenza eccedente i 25 km calcolati dalla sede del Centro di Raccolta comunale sito in Velletri alla via Troncavia n. 4.

Si precisa che il servizio sarà pagato attraverso corrispettivo derivante dall'applicazione della Tariffa e non del prezzo figurativo, che costituisce un parametro utile ai soli fini della comparazione delle tariffe applicate dagli impianti disponibili.

L'addizionale chilometrica verrà desunta dalla seguente tabella:

Tratta	Costo gasolio (euro)	Costo km (euro/ton·km)
Da 26 a 50 km	1,423	1,79
Da 51 a 75 km	1,423	1,58
Da 76 a 100 km	1,423	1,39
Da 101 a 125 km	1,423	1,24
Da 126 a 150 km	1,423	1,14

Quando la distanza D1 dell'impianto dal Centro di raccolta supera i 25 km, il prezzo valido ai fini della valutazione verrà calcolato in base alla seguente relazione:

$$P^* = [(D1 - D) \times Y] + Pa$$

dove:

P* = prezzo figurativo valido ai fini della valutazione

D1 = distanza tra Centro di raccolta e impianto

D = distanza fissa pari a 25 km

Y = costo km (euro/ton·km)

Pa = prezzo di conferimento (tariffa) valido ai fini dell'aggiudicazione

Quando la distanza D1 dell'impianto dal Centro di raccolta è inferiore o uguale a 25 km, il prezzo valido ai fini della valutazione coincide con il prezzo da tariffa.

A titolo di puramente esemplificativo:

1. prezzo di conferimento della Ditta "A" = €/ton 150,00;
distanza D1 dell'impianto dalla sede dal Centro di raccolta = 40 km
 $P^* = [(40-25) \times 1,79] + 150,00 = \text{€/ton } 176,85$
2. prezzo di conferimento della Ditta "B" = €/ton 140,00;
distanza dell'impianto dalla sede dal Centro di raccolta = 15 km
 $P^* = \text{€/ton } 140,00$
3. prezzo di conferimento dalla Ditta "C" = €/ton 120,00;
distanza D1 dell'impianto dalla sede dal Centro di raccolta = 60 km
 $P^* = [(60-25) \times 1,58] + 120,00 = \text{€/t } 175,30$

L'affidamento verrà effettuato in favore della Ditta "B". Il prezzo di conferimento valido ai fini dell'aggiudicazione sarà pari ad €/ton 140,00.

Il calcolo della distanza D1 intercorrente tra la sede dal Centro di raccolta e l'impianto di conferimento verrà eseguito avvalendosi esclusivamente del programma "Google Maps – percorsi suggeriti", dando priorità, nell'ordine, alla percorrenza sulle seguenti viabilità: autostrada → superstrada → strada statale → strada comunale.

Qualora nella valutazione del prezzo figurativo dovesse verificarsi una situazione di *ex aequo* tra impianti appartenenti ad ATO differenti, nel rispetto del “*principio di prossimità*” di cui al punto 7.2 del Piano Regionale Rifiuti, costituirà titolo di preferenza l'appartenenza all'ATO di riferimento del Comune di Velletri; nel caso di *ex aequo* tra impianti esterni all'ATO suddetto, costituirà titolo di preferenza il minor prezzo di tariffa.

ART. 12. PREZZI , MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI

12.1 - Prezzi unitari

Il corrispettivo economico unitario dovuto all’Affidatario, a fronte dei servizi resi così come descritti nel presente Capitolato e per tonnellata di rifiuto secco indifferenziato conferito ad impianto autorizzato, sarà quello offerto come stabilito da tariffa regionale.

Il corrispettivo economico unitario sarà moltiplicato per le tonnellate di rifiuto effettivamente trasportate e conferite all’impianto di smaltimento. Ai fini della liquidazione farà fede il peso rilevato a destino, attestato dal relativo talloncino di pesatura.

12.2 – Fatturazione

L’affidatario provvederà ad emettere fattura mensile di importo pari al corrispettivo dei servizi forniti come da affidamento di norma entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire dal mese successivo a quello di affidamento, anche se non intero.

Le fatture emesse dovranno riportare il codice CIG identificativo dell'affidamento.

A corredo della fattura dovrà essere prodotto riepilogo di tutti i trasporti effettuati nel mese solare di riferimento, con indicazione del numero FIR, trasportatore, impianto di destinazione, peso rilevato a destino, peso totale del rifiuto conferito.

L’Affidatario, in sede di offerta, prende atto che i quantitativi indicati nei documenti della procedura cui il presente Capitolato si riferisce sono convenzionali, hanno effetto ai soli fini dell’aggiudicazione e non vincolano in alcun modo il Comune sulle quantità da contabilizzare e sull’entità dei pagamenti, che saranno calcolati a misura con riferimento alle effettive quantità smaltite dall’Affidatario.

Nel caso in cui il Comune rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento si intenderà sospeso sino alle controdeduzioni che verranno fornite dall’Affidatario. Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture il Comune provvederà a contestare tale irregolarità all’Affidatario che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 (venti) giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data della contestazione.

12.3 – Pagamenti

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dall’Affidatario e previa

attestazione di regolarità dei servizi resi rilasciata dai competenti Uffici aziendali nonché ottenimento del DURC.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Le fatture verranno liquidate, salvo casi di forza maggiore, entro trenta giorni dalla data di emissione.

ART. 13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario, preso atto che il presente affidamento è contraddistinto dalla assegnazione del codice CIG, si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente affidamento verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall'Affidatario alle commesse pubbliche.

Il Comune di Velletri effettuerà, pertanto, le disposizioni sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi verranno comunicati all'Ufficio Igiene Ambiente dall'Affidatario nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

L'Affidatario nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.

Si evidenzia che il Comune di Velletri è Ente soggetto al disposto di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633/72 (split payment).

ART. 14. REVISIONE PREZZI

All'affidamento oggetto del presente Capitolato si applica l'art. 1664 del codice civile; non è pertanto prevista la revisione dei prezzi offerti, considerati fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento, compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica del contratto.

ART. 15. AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, il quantitativo dei conferimenti di rifiuti oggetto dell'appalto con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale senza che da parte dell'Affidatario possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Nessun eventuale accordo verbale che apporti modifiche di qualsiasi specie o natura al contenuto dell'appalto potrà avere efficacia se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative.

ART. 16. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva.

ART. 17. PENALI

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal R.U.P. in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Affidatario e sono cumulabili tra di loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune di Velletri di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. Qualora le penali applicate determinino il superamento di tale soglia il Comune può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidatario ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le penali saranno comunicate all'Affidatario con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza successiva alla contestazione, con relativa emissione di nota di debito da parte del Comune di Velletri.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune di Velletri avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, l'importo originario della cauzione dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Affidatario.

Le penali che, ricorrendone i presupposti, il Comune di Velletri può applicare all'Affidatario sono le seguenti:

- a) inosservanza generica degli obblighi di cui al presente Capitolato: in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato ed atteso che il servizio oggetto

dell'appalto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, l'Affidatario ha l'obbligo di ovviare immediatamente all'infrazione contestata. Ove l'Affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti nei tempi indicati, il Comune di Velletri avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'Affidatario, quanto necessario per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali e del maggior danno subito. Il Responsabile del Procedimento potrà applicare, nel caso specifico ed a seconda della gravità dell'inosservanza rilevata, una penale variabile tra € 500,00 (Euro Cinquecento/00) ed € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) per ogni singola violazione.

- b) interruzione o sospensione del servizio: in considerazione del fatto che il servizio oggetto dell'appalto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale le operazioni di conferimento del rifiuto non potranno in ogni caso essere interrotte; nel caso di sospensione temporanea del servizio e/o impossibilità per l'impianto di ricevere, in tutto o in parte, il rifiuto raccolto nel Comune di Velletri, l'Affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, il conferimento del detto rifiuto presso altro impianto autorizzato; il nome e l'indirizzo dell'eventuale impianto alternativo potrà essere comunicato dall'Affidatario in sede di offerta e confermato al momento della stipula del contratto e dell'affidamento del servizio. Nel caso specifico, restano integralmente a carico dell'Affidatario tutti i maggiori costi eventualmente sostenuti dal Comune di Velletri per il conferimento del rifiuto presso il sito alternativo (conferimento, trasporto, costi di personale, etc...); l'Ente garantisce all'Affidatario il solo costo contrattuale del servizio, senza maggiorazione alcuna. Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e comporterà, per ogni giorno solare di mancato conferimento, l'applicazione della sanzione di € 800,00 (Euro Ottocento/00). Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui innanzi e quindi di interruzione e/o sospensione del servizio o inosservanza integrale del programma settimanale dei trasporti così come stabilito, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una penale di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) per ogni singolo giorno solare consecutivo di ritardo. Nelle ipotesi che si verificano cause di forza maggiore che impediscano l'operatività dell'impianto, l'Affidatario, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata al Comune che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'Affidatario eventuali deroghe. Eventuali deroghe all'espletamento del servizio avranno il solo scopo di esonerare l'Affidatario dalle penalità di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura, fermo restando l'obbligo di garantire comunque la continuità del servizio come descritto.

Sono considerati causa di forza maggiore quelle che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano:

1. fermate dell'impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altra causa;
2. scioperi;
3. guerre o atti di ostilità comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
4. blocchi o embarghi;
5. fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;
6. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
7. leggi, normative, atti, provvedimenti, comportamento od omissioni dell'Autorità competenti (ad esempio la revoca, la variazione, l'annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi);
8. provvedimenti, comportamenti o omissioni della dei soggetti pubblici competenti che rendano impossibile il conferimento dei rifiuti;
9. sospensione del servizio qualora intervenga una richiesta di interruzione dei conferimenti di rifiuti da parte del Comune sede dell'impianto;
10. saturazione dei limiti di stoccaggio autorizzati avvenuta per qualsiasi causa (sospensione dei conferimenti da parte di impianti finali di recupero e/o di smaltimento, fermo dell'impianto per guasti impiantistici che impediscono la lavorazione dei rifiuti, ecc.).

Tuttavia, se la sospensione supera il sesto giorno senza che l'Affidatario abbia ripreso il servizio, il Comune, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, ha ancora la facoltà insindacabile (ex art. 1456 c.c.) di risolvere "ipso iure" il contratto, con semplice atto unilaterale ricettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, e di provvedere ad appaltare, in tutto o in parte, il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Affidatario inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle penalità previste non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni subiti che, dalla inadempienza dell'Affidatario, derivassero, per qualsiasi motivo, al Comune di Velletri.

ART. 18. GARANZIE

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'Affidatario è obbligato a prestare garanzia definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del D. Lgs 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, da parte del Comune di Velletri, e deve prevedere espressamente la rinuncia del debitore e del garante a

qualsiasi preventiva eccezione, ivi compresa quella di compensazione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ove ne ricorrano le condizioni di legge.

La garanzia definitiva è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato o dal contratto. Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso.

In tutti i casi di escussione della garanzia definitiva dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, il Comune è esentato dalla dimostrazione del danno subito. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

Grava sull'Affidatario l'obbligo di integrare la garanzia definitiva, entro 15 (quindici) giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

La polizza mediante la quale è prestata la garanzia definitiva deve avere come unico soggetto garantito il Comune e quale unico oggetto i servizi resi dall'Affidatario in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto e può essere svincolata solo successivamente data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione del contratto. La fideiussione costituita a garanzia del servizio dovrà espressamente riportare il seguente oggetto: *Servizio di trattamento della frazione secca indifferenziata del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.03.01, residuo della raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella città di Velletri.*

ART. 19. RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nell'assoluto e incondizionato rispetto di tutte le norme di legge, delle disposizioni di qualunque autorità, delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto, delle disposizioni impartite dal DEC nonché delle regole tecniche di sicurezza e di igiene vigenti e applicabili sia di ambito nazionale che locale.

L'Affidatario è unico responsabile del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dal Comune, ai sensi dell'art. 188, comma 3 - lett. b), del D.lgs. 152/2006.

L'Affidatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'Affidatario stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del

servizio ed il Comune di Velletri, pertanto, dovrà essere tenuto completamente manlevato e indenne da qualsiasi conseguenza in merito.

Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Affidatario per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

L'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare al Comune di Velletri, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

L'importo della somma da assicurare, considerata la tipologia di servizi affidati, è pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) mentre il massimale per l'assicurazione RCT è pari ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

La polizza assicurativa deve coprire tutti i rischi di esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinati nonché tutti i danni subiti dal Comune in relazione ai servizi affidati.

ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell'art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

1. frode nell'esecuzione del servizio;
2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra la Ditta aggiudicataria;
3. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o del R.U.P.;
4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
5. mancanza, revoca e/o sospensione delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
6. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
7. sospensione del servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo che si protragga oltre sei giorni consecutivi;
8. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
9. perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi affidati, quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

10. applicazione di penali per un importo complessivo che ecceda il limite del 10% dell'importo del contratto;
11. nei casi, per le circostanze e con le modalità previsti dagli artt. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
12. in caso di reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
13. qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia, ovvero il Prefetto fornisca informazioni dal valore interdittivo;
14. ulteriori condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto.

Il Comune si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità dell'Affidatario per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

Sono dovuti dall'Affidatario i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 21. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui l'Affidatario sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, il Comune non procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART. 22. NOVAZIONE SOGGETTIVA, RECESSO

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, il Comune può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove l'Affidatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso di cui alla lettera b) del precedente comma determina l'escussione integrale della garanzia definitiva.

Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Affidatario ha la facoltà di recedere dal contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta a norma dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Comune si renda inadempiente rispetto ad una sola delle obbligazioni di seguito elencate e da ritenersi essenziali:

1. inosservanza degli obblighi e/o violazione dei divieti in tema di tipologia, composizione e altre caratteristiche qualitative dei rifiuti conferiti;
2. mancato pagamento degli importi dovuti entro i termini stabiliti nell'art. 3, con riferimento anche ad una sola fatturazione.

Il recesso è comunicato da parte del Comune con un preavviso di almeno 30 (tre) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 23. ESECUZIONE IN DANNO

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nel servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà del Comune di far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno dell'Affidatario. L'affidamento a terzi viene notificato all'Affidatario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Affidatario inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente capiente, da eventuali crediti dell'Affidatario, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell'Affidatario.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l'esecuzione in danno.

ART. 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri.

Per l'appalto cui il presente capitolato si riferisce è esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, varranno le norme del Diritto Comune.

ART. 25. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono

essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

ART. 26. SPESE CONTRATTUALI

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'Affidatario.

Si intendono altresì a carico dell'Affidatario gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e altro onere necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi del D.M. 02.12.2016, l'Affidatario è tenuto a rimborsare al Comune le spese di pubblicazione dei documenti di gara nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

ART. 27. CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali commerciali, di vendita e/o di effettuazione di servizi in uso all'Affidatario e non proposte in sede di gara.

È ammesso, in sede di stipula, concordare con l'Affidatario modifiche allo schema del contratto allagato alla documentazione progettuale che attengano ad aspetti specifici dell'attività dell'Affidatario stesso e che, in ogni caso, non modifichino i contenuti fondamentali del presente affidamento come previsti nei documenti di gara.

Non sarà ritenuta operante, in ogni caso, qualunque clausola apposta dall'Affidatario sulle sue fatture, note, corrispondenza o da questi aggiunta sull'ordine: tali clausole dovranno ritenersi come prive di qualsiasi valore.

ART. 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016_679 e del D. Lgs. n. 101/2018.